

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Sesta Sezione Civile e Fall.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Nosengo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22402/2015 promossa da:

CLIENTI

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.2.2017.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

I **CLIENTI** hanno citato in giudizio la **BANCA** e, premesso di avere concluso in data 27.3.2001 con la già **BANCA** (ora **BANCA**) un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la durata di anni quindici prevedente un tasso di interesse fisso pari al 6% nominale annuo per i primi due anni e, successivamente, un tasso variabile calcolato sulla base dell'Euribor 6 mesi/365 (rilevato due giorni prima di ciascun semestre e maggiorato di uno spread di 1,5 punti) chiedono accertarsi e dichiararsi il carattere usurario di tale contratto in ragione del fatto che al momento della pattuizione del medesimo è stato convenuto che in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento la Banca applicasse un'indennità compensativa anticipata pari all'1,5 % del capitale residuo anticipatamente restituito e che, pertanto, ove i mutuatari avessero inteso estinguere il mutuo già il giorno dopo la stipula gli stessi avrebbero dovuto sostenere un costo di commissione, costo che aggiunti gli interessi di mora, tradotto in termini percentuali, supera esponenzialmente la soglia di usura in maniera inversamente proporzionale al tempo di utilizzo del credito, nonché in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora pari all'8% che ha determinato il superamento del tasso soglia di riferimento (tasso convenzionale pari al 6%, tasso mora pari all'8%, tasso soglia vigente al momento della convenzione pari al 10,395%), con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme da essi corrisposte a titolo di interessi in forza del mutuo *de quo*.

In via subordinata gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità della clausola determinativa degli interessi poiché posta in violazione degli artt. 1346 c.c., 1418 c.c., 1419 c.c. e/o per violazione degli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 della L.n. 192/1998.

Si è costituita in giudizio la Banca contestando la fondatezza delle domande attoree delle quali ha, pertanto, chiesto la reiezione.

Senza esperimento di attività istruttoria, non avendo il precedente G.I. proceduto a disporre d'ufficio la consulenza tecnica contabile invocata dagli attori, all'udienza, dell'8.2.2017 le parti hanno precisato

Sentenza, Tribunale di Torino Giudice Vittoria Nosengo, n. 2746 del 25 maggio 2017

le conclusioni in via definitiva e la causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie difensionali.

Alla luce delle risultanze processuali deve ritenersi l'infondatezza delle domande formulate dalle parti attrici nel presente giudizio con conseguente reiezione delle medesime.

Premesso che è al momento della conclusione del contratto di mutuo che deve farsi riferimento per la verifica del carattere usurario delle condizioni contrattuali pattuite rispetto al c.detto tasso soglia, questo giudice osserva che né il tasso di convenzionale di ammortamento (6%) né il tasso moratorio (8%) considerati singolarmente, risultavano al momento della stipulazione del contratto di mutuo superiori al limite consentito pari al 10,395%.

Al riguardo si osserva che le Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi usurari via via vigenti - rivestenti natura di norme tecniche autorizzate (cfr. Tribunale Milano in www.caso.it) - escludono espressamente dal calcolo dei tassi effettivi globali medi gli interessi di mora previsti per il ritardato pagamento e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti nel caso di inadempimento di un obbligo.

L'esclusione, dalla valutazione dell'usura, dei tassi di mora contrattualmente previsti per i ritardati pagamenti risulta essere stata confermata dai decreti di rilevazione trimestrale dei tassi soglia fino ad oggi emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali espressamente prevedono che " le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2 comma 4 della legge 7.3.1996 n. 108 , si attengano ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale anche ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei Cambi".(cfr. art. 3 del decreto Ministeriale del 24.3.2014 conforme ai precedenti).

A ciò consegue l'inattendibilità delle contestazioni di usurarietà di un rapporto bancario fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi e rendono, pertanto, inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile (cfr. Tribunale Milano 23.12.2014 in www.expartecreditoris.it).

La dedotta violazione del tasso d'usura degli interessi pattuiti con riferimento all'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto mediante pagamento del prezzo ed all'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine risulta, peraltro, riferita, ad eventi ipotetici dipendenti esclusivamente dalla volontà o da un comportamento dei mutuatari, che, nel caso in esame, non potranno più verificarsi attesa l'intervenuta regolare estinzione del contratto di mutuo nel mese di giugno dell'anno 2016.

Tenuto conto che gli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti al momento della conclusione del contratto di mutuo *de quo* non risultavano, come già si è rilevato, superiori al tasso soglia del periodo (pari al 10,395 %) e che gli attori non hanno provato né di avere corrisposto interessi di mora per il mancato pagamento di rate del mutuo, né di avere inteso estinguere anticipatamente il rapporto contrattuale (regolarmente estintosi nel giugno 2016) la domanda principale formulata dagli attori , volta ad ottenere la restituzione, da parte della Banca convenuta, di tutte le somme ad essa corrisposte a titolo di interessi nel corso del rapporto non risulta , dunque, fondata e, pertanto, deve essere respinta.

Parimenti infondata, alla luce delle risultanze processuali, risulta la domanda svolta in via subordinata agli attori con conseguente reiezione della medesima.

Dall'esame del contenuto del contratto di mutuo *de quo* si evince, infatti, che le modalità di previsione del calcolo degli interessi corrispettivi praticati e dei maggiori oneri in caso di mora, risultano chiaramente determinate dalla convenuta (cfr. art. 2 del contratto, doc. n. 1 fascicolo attoreo).

Sentenza, Tribunale di Torino Giudice Vittoria Nosengo, n. 2746 del 25 maggio 2017

Alla copia del contratto di mutuo prodotto in giudizio risultano, peraltro, allegate le Condizioni Generali del contratto ed il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritti dagli attori. L'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza della medesima risulta, dunque, destituita di fondamento.

Quanto alla dedotta illegittimità del contratto di mutuo *de quo* in quanto basato sulla tipologia di ammortamento c.detto alla francese si rileva che il contratto di mutuo bancario su ammortamento progressivo, c.detto alla francese, nel quale la quota capitale cresce progressivamente e la quota di interessi decresce, mentre, a parità di condizioni, le rate rimangono costanti, non comporta, per definizione, alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non (anche) sugli interessi scaduti

Ne consegue che la relativa pattuizione può ritenersi valida e non inficiata da nullità ex art. 1283 c.c. (Tribunale Venezia 27 .11.2014 in www.ilcaso.it ; Tribunale Milano 5 .5.2014 in www.expartecreditoris.it).

Nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese tale modalità di ammortamento non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso ultralegale dedotto in contratto ove in quest'ultimo sia chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminato, per cui non sussiste la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 terzo comma c.c. (cfr. Tribunale Mantova 11.3.2014 in www.expartecreditoris.it).

Nel caso in esame non risulta, peraltro, che gli attori si siano mai resi inadempienti alle obbligazioni contrattualmente assunte verso la Banca e pertanto, gli interessi moratori non sono mai stati dalla convenuta applicati con la conseguenza che non hanno prodotto, in concreto, un fenomeno anatocistico.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e, pertanto, sono poste a carico degli attori liquidate così come nel dispositivo, in conformità dei criteri di cui al Decreto n.55/2014.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

respinge le domande attoree;

condanna gli attori a rifondere alla BANCA le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% rimb. forf. spese gen., I.V.A.e C.P.A. come per legge.

Torino lì 25 maggio 2017

Il Giudice Unico
Dott.ssa Vittoria Nosengo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*